



Settore Funzione Pubblica

A.A.L.L. - P.A.

A tutte le operatrici e gli operatori della P.L. Bologna

Al fine di stimolare l'opportuna riflessione di tutti in merito alle nuove strumentazioni, di cui a breve inizierà il percorso di sperimentazione, inoltriamo a tutte le colleghe e i colleghi della P.L. le osservazioni presentate al Comando dalla scrivente O.S. sul progetto delle c.d. "Bodycam"

Ricordiamo che, dopo aver sentito i chiarimenti tecnici forniti dagli incaricati della ditta fornitrice Axon, siamo in attesa che il Comando convochi tutte le Organizzazioni Sindacali per definire il disciplinare di utilizzo:

In relazione all'oggetto si trasmettono le prime sintetiche osservazioni e richieste di ulteriori specifici chiarimenti della scrivente O.S. in ordine al progetto delle c.d. "Bodycam":

1) conciliazione dell'utilizzo delle c.d. bodycam con i precetti dettati dall'articolo 4, comma 1 della Legge 300/70, "Statuto dei lavoratori"; ciò poiché è vietata la vigilanza del personale mediante sistemi di videoripresa se non espressamente in accordo con i lavoratori, o, in mancanza, di autorizzazione dell'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Come evidenziato dalle modalità di funzionamento dell'apparato proposto, esso è potenzialmente in grado di costituire mezzo di sorveglianza continuativa audio-video di quanto detto e fatto da ciascuna persona che lo porterà al seguito.

2) Archiviazione dei dati (e cioè i filmati prodotti dagli operatori all'attivazione della bodycam) su server EVIDENCE.COM di proprietà Microsoft e geograficamente localizzato in Paesi Bassi, con conseguenti rischi che i filmati contenenti dati personali prodotti da agenti della Polizia Locale di Bologna potrebbero essere in seguito utilizzati da altri soggetti e per altri scopi. È del tutto evidente che l'A.C. non potrà conservare alcun effettivo controllo su quanto contenuto nei suddetti server, di proprietà di terzi e fisicamente fuori da ogni suo ambito di competenza. Ciò anche in previsione di una archiviazione che si potrebbe protrarre per diverso tempo, essendo tipicamente filmati destinati all'Autorità Giudiziaria.

3) Proprietà dei filmati: si chiede che vengano esplicitate le formalità con cui la ditta Axon e l'A.C. regoleranno la proprietà dei filmati conservati come detto al punto 2), al fine di poter individuare con certezza e con ragionevole grado di effettività i soggetti responsabili di eventuali sottrazioni, divulgazioni, o manipolazioni dei filmati.

4) Impossibilità per gli operatori di visionare i filmati prima di redigere l'annotazione, con conseguente rischio di descrivere percezioni alterate o imprecise della realtà dei fatti che potrebbero processualmente essere utilizzate da legali, parti civili e altre parti processuali per screditare strumentalmente la correttezza e l'attendibilità del personale operante.

Si chiede, pertanto, di precisare la fonte normativa di tale disposizione, che appare particolarmente penalizzante per i lavoratori.

5) Criticità di funzionamento dell'apparato, che, dal distacco dalla c.d. docking station (ossia la stazione di ricarica), è sempre attivo e registra continuamente audio e video di quanto detto e inquadrato dall'operatore, con le conseguenti problematicità in materia di sorveglianza del lavoratore e possibile accesso abusivo di terzi in momenti e situazioni assolutamente irrilevanti ai fini dell'attività lavorativa, e, ancora peggio, senza che l'operatore possa rendersi conto di quanto stia avvenendo.

Si nota che le risposte a tali questioni fornite dal rappresentante di Axon - non esistono c.d. backdoors, ossia possibilità di accesso nascoste, e il sistema è impenetrabile financo per la ditta produttrice - sono da considerare meri atti di fede, non essendovi modo di verificare quanto apoditticamente asserito dal produttore.

Riteniamo che il rispetto delle persone e dei lavoratori dovrebbero, a priori, indirizzare la scelta di eventuali dispositivi su apparati che, finché non attivati dall'operatore, siano assolutamente inerti.

Non è chi non veda la pericolosità di strumenti tecnologici che, ipoteticamente progettati per fornire sicurezza operativa, per le caratteristiche di funzionamento si potrebbero trasformare in strumenti di sorveglianza totale e continuativa sottratti al controllo sia dei lavoratori sia persino del datore di lavoro.

Dal punto di vista della scrivente O.S. appare inaccettabile che i lavoratori debbano indossare uno strumento che è tecnologicamente in grado di controllare ogni loro parola e azione senza che sia esattamente definito chi, e con quali modalità, possa accedere al dispositivo e a quanto da esso ripreso continuativamente.

A tale riguardo appare davvero difficile credere che la ditta produttrice non abbia alcuna possibilità di gestire da remoto le bodycam né di accedere ai filmati, posto che tutta l'architettura tecnico - informatica di tale strumentazione è fatta apposta per consentire questa possibilità: prova ne è che l'operatore, anche in caso di avvenuta attivazione del dispositivo, non deve fare nessuna operazione di salvataggio, in quanto il sistema provvede automaticamente a salvare le registrazioni sul server remoto. Opzione certamente comoda all'atto pratico, ma che suscita perplessità sul grado di invasività tecnologica e sulla totale perdita di controllo degli operatori sulla gestione del dispositivo.

Ulteriore prova è che all'attivazione della bodycam le immagini verranno trasmesse in live streaming alla CRO: è quindi evidente che tecnicamente è possibile che qualcuno prenda da remoto il controllo della camera e veda e senta tutto quanto inquadrato e detto dall'agente che la indossa e da chi è nelle vicinanze.

Altresì, è difficile credere che il proprietario del server di archiviazione non sia in grado di decrittare quanto in essi custodito, potendo in tale ultimo caso eventualmente conservare a sua insaputa immagini completamente illegali (caso di scuola le immagini pedo-pornografiche). Davvero possiamo credere che Microsoft conservi in propri server sul territorio europeo filmati di cui non è in grado di controllare il contenuto?

Chiediamo una ampia e approfondita riflessione su questi temi.

6) Nella bozza del disciplinare non appare chiaro chi sarà il titolare del trattamento dei dati personali e si fa riferimento a generici "agenti" che rivestiranno il ruolo di responsabili del trattamento: in caso di violazione sono previste ingenti sanzioni penali e cospicue sanzioni amministrative fino a 150,000 euro in caso di irregolarità nella gestione dei dati acquisiti.

Come verranno individuati questi soggetti? Sarà loro corrisposto un compenso economico e una tutela legale e amministrativa nel caso di eventuali errori commessi in buona fede?

O dovranno rispondere di tasca loro?

Si resta in attesa di cortese riscontro e ulteriore confronto.

Cordiali saluti

I delegati RSU SNATER